

BGE 56 I 81

Bundesgericht (BGE), 1930-05-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_56_I_81

FR: ATF 56 I 81

IT: DTF 56 I 81

Volltext

STAATSRECHT -- DROIT PUBUC I. GLEICHHEIT VOR DEM GESETZ
(RECHTSVERWEIGERUNG) EGALITE DEVANT LA LOI (DEN! DE JUSTICE) 15.
Sentenza 10 maggio 1930 nella causa Berna.rdoni c. 'ricino. Diritto fisCiole tieinese. -
Facolta deI fisco di esaminare Ia consi- stenza reale dei debiti defalcabili dalla sostanza
asensi del- l'a.rt. 8 della legge tributaria tieinese. - Capitali impiegati per miglorie ed
abbellimento di stabili sono deducibili, sen- z'arbitrio, solo dopo ehe l'aumento deI loro
valors trova la sua contro-partita in nuova. perequazione. A. -=- In occasione
dell'allestimento delle tabelle del- l'imposta cantonale deI 1929, Plinio Bernardoni chiedeva
ehe dalla sua. partita fosse dedotto un debito ipotecario di 40,000 fchi. acceso presso la
Banca Popolare di Lugano in Lugano. La Commissione di tassazione non ammise Ia
domanda. Dietro inVito della Commissione cantonale di ricorso, il Bernardoni deponeva
all'incarto l'estratto deI suo conto verso la Banca, datato deI 14 dicembre 1928, il quale
porta il titolo di «(Conto-ipotecario)) e dichiara: «(Ci pregiamo accompagnarvi l'estratto
deI vostro conto-oorrente chiuso al 31 dicembre 1928 con un saldo di 20,594 fchi. a nostro
favore.)) La Commissione cantonale di ricorso esamino Ia consistenza di questo credito in
relazione alle somme realmente consumate come a distinta deI convenuto 30 gennaio 1929.
e dichia- AS 56 I - 1930 6

82 Staatsre"ht. rava ehe le poste deducibili sommavano, in tutto, a 14,200 fchi. cioo : a)
Debito esistente aHa morte deI padre deI ricorrente da lui assunto per la somma di fchi. 6
000 b) Oompera terreno Defilippis » 3 200 c) Pagamento ultima rata d'un debito verso
certo Lupi » 5 000 Totale . . . fchi. 14 200 B. - Contro questa decisione Plinio
Berriardoni ha prodotto ricorso <h diritto pubblico per diniego di giustizia chieden10 ehe
tutto l'importo dell'ipoteca di 40000 fchi. fosse diffalcato dalla sua partita. Considerando in
diritto : 1. - A torto il ricorrente sostiene ehe l'ipoteca di 40,000 fchi. non e ipoteca di
garanzia di un conto-corrente, ma costituirebbe un mutuo fisso e determinato. Quest'af-
fermazione e smentita dagli atti da lui stesso addotti : l'estratto di conto precitato a fine
dicembre 1928 in cui il rapporto di diritto garantito dall'ipoteua di n~minali 40 000 fchi. e
esplicitamente nominato conto-corrente ed il doeumento costitutivo dell'ipoteca deI 3 aprile
1~16. 2. - Oiö posto, la tesi ehe gli organi fiscali siano tenuti a dedurre il valore costitutivo 0
nominale dell'ipo- teca non solo e contraria aHa legge, ma alla giuris- prudenza costante
delle autoritlt. fiseali tieinesi, e costi- tuisce veramente una pretesa ehe, come osserva la
Oom- missione cantonale di ricorso neUa sua risposta al ri- corso, sopprimerebbe ogni
distinzione fra debito fittizio e debito reale. Contraria alla legge, in quanto l'art. 8 deUa
legge tributaria nel suo terzo capoverso ammette al diffalco i debiti contratti eolla forma deI
0 jO solo se (t provati » nel loro importo, eioe per la loro reale con- sistenza e non secondo
il loro valore eostitutivo 0 nomi- nale. Questo principio fu regolarmente applicato dalle
autorita. fiscali deI Oantone Ticino e, fatto oggetto di gravameal Tribunale federale, fu
costantemente (sentenza Gleichheit vor dem Gesetz. N0 15. 83 Molinari, deI 19 gennaio

1923, Ferrari, dell'8 dicembre 1923, Greco, del 14 novembre 1925) dichiarato ammissibile ~1 punto di vista costituzionale. La questione edunque risolta e non dovrebbe ripresentarsi.

3. - Se quindi l'autorità fiscale ticinese non solo aveva il diritto, ma, per legge, l'obbligo di ricercare la consistenza e l'entità del debito in discorso (del 30 gennaio 1929), e cioè il reale consumo delle poste indicate dal ricorrente nell'atto del 30 gennaio 1929, il suo modo d'agire potrebbe venir tacciato d'arbitrario, solo ove si fosse rifiutata di ammettere al difetto delle voci che dovevano essere ammesse. Ma ciò non è. Fra le poste indicate in detta distinta ne furono scartate tre concernenti le tasse e spese di successione dell'importo complessivo di 14927 f. 50 (arrotondato a 15000 f.), e l'importo di 18000 f. per lavori di abbellimento e di riparazione di uno stabile in via Serafino Balestra N. 17. Ma i motivi adottati per l'eliminazione di queste due voci non solo non sono arbitrari, ma affatto consoni alla legge e alla giurisprudenza. Il primo di 15.000 f., perché esso era già stato dedotto dal capitale dalla operazione di tassazione, anzi già dall'Ufficio delle contribuzioni di Lugano (decisione del 15 ottobre 1929 dell'Ufficio predetto e 1° dicembre 1929 della Commissione di tassazione): il secondo importo (18000 f.) non fu dedotto in base al principio, ammesso costantemente dalle autorità fiscali ticinesi, secondo cui, finché l'aumento del valore di stabili derivante da migliorie e nuove costruzioni non abbia trovato la sua contropartita imponibile in una nuova perequazione, i capitali impiegati in quel modo possono essere considerati come « impiegati a frutto » a sensi dell'art. 5 lett. b della legge tributaria. Anche questo principio fu dal Tribunale federale a più riprese dichiarato ammissibile dal punto di vista dell'art. 4 OF. Nella causa Cerina c. Ticino (sentenza dell'11 marzo 1927) il Tribunale federale dichiara: « Dispone l'art. 5 b legge trib., che soggetti all'imposta sulla

84 Staatsrecht. sostanza sono i capitali di qualunque genere e ovunque posti impiegati in commercio ed a frutto. Il Consiglio di Stato poteva ritenere, senza far violenza al testo né incorrere in atto arbitrario, che, finché l'aumento subito da stabili per migliorie e nuove costruzioni non aveva trovato la sua contropartita imponibile in una nuova perequazione, i capitali in quel modo impiegati potevano essere considerati come { < impiegati a frutto I }, poiché, come dice una sentenza del Tribunale di Appello del 14 aprile 1904, chi impiega capitali in costruzioni 10 fa nell'intento di ricavarne un reddito o frutto adeguato alle spese cui si sottopone, quantunque 10 stesso non sia sempre immediato. Occorre aggiungere, che tale è sempre stata la pratica delle autorità fiscali ticinesi (cfr. Repertorio di Giurisprudenza Patria, vol. 17 p. 448; 20 p. 409; 24 p. 466; Conto reso del Dipartimento delle Finanze 1910 p. 60) ... ». 11 Tribunale federale pronuncia: Il ricorso è respinto. Vgl. auch No. 17. - Voir aussi N° 17." H. GERICHTSSTAND FOR 16. Arrêt du 21 mars 1930 dans la cause Boverl contre le Tribunal cantonal de Neuchâtel. La Tègle de l'art. 87 eh. 3 OJF d'après laquelle, dans les causes civiles jugées en dernière instance cantonale et non susceptibles d'un recours en forme, le Tribunal fédéral peut être saisi d'un recours de droit civil « pour cause de violation des dispositions du droit fédéral en matière de for » ne s'applique pas aux cas de violation de l'art. 59 Const. féd., lesquels doivent être démerités au Tribunal par la voie du recours de droit public. (Collsid. 1.) Gerichtsstand. No 16 85 Une prescription statutaire obligeant les actionnaires d'une société anonyme à saisir les tribunaux ordinaires du siège de la société de toute contestation concernant les affaires sociales peut être opposée aussi à un membre du conseil d'administration qui ne fait que représenter { l'un tiers au sein du conseil sans posséder lui-même des actions. (Consid. 2 et 3.) A. - L'art. 40 des statuts de la Société d'appareils électriques Favarger S. A., dont le siège est à Neuchâtel, prévoit que « toutes contestations au sujet des affaires » sociales entre la société et ses organes, entre les

organes » eux-mêmes, entre la société ou ses organes et un ou » plusieurs actionnaires ou entre actionnaires comme tels » seront jugés par les tribunaux ordinaires du siège de » la société. A défaut de domicile dans le canton, les per- » sonnes en cause ont domicile élu avec attribution de » for et de juridiction au Greffe du Tribunal civil de » Neuchâtel. » Le 25 janvier 1929, Albert Favarger, actionnaire de la Fabrique d'appareils électriques Favarger S. A., a introduit devant le Tribunal cantonal de Neuchâtel une action en responsabilité, basée sur les art. 674 et 675 CO, contre quelques membres du Conseil d'administration de cette société, savoir MM. E. Petitpierre et F. L'Eplattenier, à Neuchâtel, O. Dollfus, à Lausanne et W. Boveri, à Zurich. Le demandeur a conclu à ce que les défendeurs soient condamnés solidairement à lui payer 164 240 fr. à titre de dommages-intérêts et déclarés solidairement responsables de la somme de 94395 fr. dont il a demandé le paiement à la Fabrique d'appareils électriques Favarger. D'entrée de cause, W. Boveri excipit de l'incompétence des tribunaux neuchâtelois en invoquant son domicile à Zurich et l'art. 59 de la constitution fédérale. Il contesta que l'art. 40 des statuts de la Fabrique d'appareils électriques Favarger lui fut applicable, n'ayant jamais été personnellement actionnaire de cette société, dans le conseil d'administration de laquelle il n'avait fait que représenter l'« Allgemeine Finanzgesellschaft », à Zurich, propriétaire d'un certain nombre d'actions.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.